

PUBBLICAZIONE FUNZIONI STATISTICHE

La legge delega prevede, come noto, la pubblicazione delle funzioni statistiche (art. 2, comma 3, lettera g).

È importante – considerato, per quanto è dato sapere, l'alto numero di funzioni statistiche che occorreranno: più di 500 mila, in relazione al numero di categorie che saranno prese in considerazione – che tali funzioni statistiche vengano immediatamente pubblicate subito dopo la loro diffusione, e validazione, da parte delle Commissioni censuarie (alle quali – in questo caso come in altri – dovranno essere assicurate funzioni decisorie e non meramente concorrenti, come prevede il decreto legislativo in corso di esame sulle Commissioni censuarie).

INVARIANZA DI GETTITO A LIVELLO COMUNALE

L'esempio dei comportamenti che stanno tenendo i Comuni in ordine al loro obbligo di destinare alle detrazioni della Tasi i maggiori introiti ricavati dall'applicazione dello 0,8 per mille facoltativo, mostra che giustificata era l'intuizione di chi voleva stabilire anche un meccanismo di controllo azionabile da ogni cittadino, in aggiunta a quello di legge.

Il decreto legislativo che conterrà la prescrizione di invarianza del gettito a livello comunale non deve quindi limitarsi a ripetere la previsione della legge delega, ma deve anche dotare il contribuente di un meccanismo che assicuri che ogni cittadino possa controllare se il precetto di invarianza sia stato o meno rispettato (un meccanismo, quindi, basato su dati scorporati dal bilancio comunale che permettano di effettuare il controllo anzidetto).

IMPUGNABILITÀ NEL MERITO DI RENDITE E VALORI

Occorre che questo fondamentale precetto della legge delega (le Commissioni Finanze di Senato e Camera sostituirono proprio per questo – art. 2, comma 3, lettera n, della legge delega – l'aggettivo "ordinarie" con quello di "necessarie" forme di tutela giurisdizionale) venga pienamente applicato e specificamente previsto (se del caso, nel decreto legislativo sulla riforma del contenzioso). Al proposito sembra si debba intervenire – confermata la scelta di fare delle Commissioni tributarie, in sezione specializzata catastale, il giudice della materia – sul decreto legislativo 31.12.1992, n. 346 e così, all'art. 2, comma 2, sostituire l'espressione "e l'attribuzione della rendita catastale", oggi intesa come controllo della corretta applicazione delle tariffe d'estimo alla consistenza di ogni unità immobiliare, da cui "l'attribuzione della rendita catastale", con l'espressione "e la congruità dei valori patrimoniali e delle rendite catastali".

IMMOBILI STORICO-ARTISTICI E OPIFICI

I decreti legislativi dovranno, in argomento, demandare alle Commissioni censuarie di stabilire, per ogni nuovo ambito territoriale catastale, le "adeguate riduzioni del valore e della rendita" soprattutto sulla base dei costi delle opere di manutenzione e conservazione accertati dalle Camere di Commercio nelle diverse zone territoriali.

Per quanto attiene agli opifici, andranno stabiliti precisi criteri da seguirsi in ogni ambito catastale da parte delle Commissioni censuarie per il processo di stima diretta ai fini dell'attribuzione del valore patrimoniale e della rendita catastale di ogni immobile del tipo anzidetto.